



Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.

AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

FAQ
AGGIORNATE ALLA DATA DEL 21/06/2017

QUESITO N. 1.

L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 5 e 9 è da ritenersi requisito fondamentale per partecipare alla gara, nonostante le chiare indicazioni rese dall’ANAC siano orientate in senso difforme?

RISPOSTA.

Con riferimento alla categoria 9 si precisa quanto segue: la congruità e la ragionevolezza dei requisiti di ammissione devono essere vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all’appaltatore, secondo la disciplina contrattuale predisposta dall’Amministrazione, con riguardo all’oggetto dell’appalto ed alle sue specifiche peculiarità. La richiesta di un determinato requisito va perciò correlata al concreto interesse perseguito dall’Amministrazione nella selezione del miglior contraente (cfr., in questo senso, A.V.C.P., parere 21 marzo 2012, n. 42).

Nella fattispecie, il capitolato speciale prevede, tra l’altro, l’esecuzione di “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso).

Per quanto sopra esposto questa Stazione Appaltante, a garanzia della competenza e perizia delle imprese partecipanti, ha richiesto, in capo ai concorrenti, il possesso dell’iscrizione alla suddetta categoria 9 “bonifica dei siti”. La suddetta scelta, come chiaramente precisato dall’ANAC, “non risulta incongrua, né sproporzionata, né illogica rispetto al servizio specifico da affidare in concessione” (cfr., in questo senso, A.V.C.P., parere 23 aprile 2014, n. 82) tenuto conto, altresì, che la stazione appaltante non può conoscere in anticipo la tipologia di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità per il dissesto e/o inquinamento causato dall’incidente e del fatto

che sul territorio provinciale insistono, tra le altre, strade a scorrimento veloce percorse da mezzi di trasporto con carichi di sostanze anche "pericolose", per cui non può escludersi la necessità di interventi di raccolta e trasporto di rifiuti di natura tale da richiedersi il possesso della categoria di cui trattasi

Con riferimento, invece, alla categoria 5 si precisa quanto segue: si richiama integralmente il parere n. 128 del 6 giugno 2014 dell'Anac in materia di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi di norma prodotti in esito ad un sinistro, in base al quale è legittimo richiedere l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 per l'eventualità di incidenti che comportino la raccolta e lo smaltimento di più elevate quantità di rifiuti classificati come pericolosi. Del tutto congrua risulta la richiesta del possesso del requisito dell'iscrizione alla categoria 5 con conseguente concessione del servizio ad un operatore economico autorizzato alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi anche di terzi, compresi i non pericolosi, senza limitazioni di natura quantitativa.

E' da ritenersi proporzionale e adeguato alla tutela dell'interesse pubblico ad un pronto intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a tutela dell'incolumità pubblica e delle matrici ambientali, richiedere una copertura di tutte le quantità di rifiuti prodotti da possibili incidenti, tenuto conto del traffico veicolare. Per quanto sopra, solamente la categoria 5 garantisce la possibilità di trasporto e trattamento di quantitativi superiori di rifiuti eccedenti i 30Kg/30 litri giorno siano essi pericolosi che non pericolosi, consentendo una copertura totale dei rischi. Tale è risultata la scelta di questa Amministrazione in conformità al parere Anac sopra richiamato. Una diversa scelta escluderebbe il concessionario dalla possibilità di intervento in caso di incidenti che comportano sversamenti maggiori di 30litri/30 kg al giorno, con il rischio di una copertura limitata della possibilità di intervento sulla sede stradale ed obbligo per la stazione appaltante di indire ulteriori procedure di affidamento non coperte dall'attività del concessionario.

QUESITO N. 2.

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 5 e 9, se ritenuto requisito fondamentale per la partecipazione, è rivolta all'operatore che partecipa come impresa singola o può essere posseduta dalle Società ad esse collegate con contratti di governance (cosidetti Centri Logistici Operativi)?

RISPOSTA.

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 5 e 9 costituisce requisito soggettivo richiesto dall'avviso pubblico e dal capitolato speciale per l'affidamento del servizio in oggetto e, in ogni caso, deve essere posseduto dall'impresa singola, partecipante, alla gara, nelle forme di cui all'art. 45 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nel caso in cui non partecipi un'impresa singola sono disciplinati dai successivi 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto, quindi occorre valutare se, nel caso di specie, il “contratto di governance” rientri nelle tipologie di cui agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Il Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
dr. Augusto Travaglione

Il R.P. - Responsabile del Servizio
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minicozzi